

COMUNE DI CASSINE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione comunale per il triennio 2022 - 2024 e dei relativi allegati.

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MACCARIO Carlo Felice - Sindaco	Sì
2. GOTTA Franco Giovanni - Consigliere	Sì
3. ROSSO Riccardo - Consigliere	Sì
4. BECCATI Alice - Consigliere	Sì
5. DE GREGORIO Gianluca - Presidente	Sì
6. BRANDUARDI Luca - Consigliere	Sì
7. GARELLO Chiara Paola - Consigliere	Sì
8. GOTTA Domenico - Consigliere	Sì
9. SILVANI Gian Paolo - Consigliere	Sì
10. ARDITI Sergio - Consigliere	Sì
11. GAGINO Renato - Consigliere	Sì
12. FESTUCO Ivano - Consigliere	Sì
13. ARDITO Pietro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dr. Fulvio Andrea Pastorino** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. De Gregorio Gianluca** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 è stato differito al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 ad oggetto: Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (GU n.309 del 30-12-2021);

DATO atto che questo Consiglio con deliberazione n. 2 in data 30.04.2021, esecutiva, ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione assunta in data odierna, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022 – 2024, che include, tra l'altro, il Programma triennale delle opere pubbliche e il Piano del fabbisogno del personale per il medesimo triennio;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 in data 10.02.2022;

VISTA la deliberazione n. 12 in data 10.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta comunale ha approvato l'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Cassine, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi del l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133/2008, rubricato "Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del suddetto D. Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio triennale 2022-2024 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2022/2024 sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel termine prescritto dal vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione in data odierna questo consiglio ha confermato per l'anno 2022 la misura di 0,65 punti percentuali l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche;

- con deliberazione n 9 in data 10.02.2022 la Giunta comunale ha determinato la misura delle tariffe per la fruizione della mensa scolastica, la misura del contributo delle famiglie sui costi del servizio di trasporto scolastico, del servizio di micronido, dei servizi cimiteriali e le tariffe per le visite al Museo d'arte sacra;
- con deliberazione in data odierna questo Consiglio ha stabilito l'articolazione delle fasce di contribuzione alla copertura del costo della mensa scolastica e del trasporto scolastico sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare degli interessati;
- con deliberazione in data odierna questo Consiglio ha determinato la misura dell'indennità di funzione al presidente del consiglio comunale e del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali;
- con deliberazione in data odierna questo Consiglio ha confermato le aliquote I.M.U. per l'anno 2022;
- con deliberazione n. 11 in data 10.02.2022 la Giunta comunale ha determinato la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della strada ai sensi della legge 29 luglio 2010 n. 120;
- l'Amministrazione non ha, inoltre, ritenuto di dover modificare le tariffe di utilizzo della Chiesa di San Francesco per lo svolgimento di riti nuziali determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 12 ottobre 2006 e 74 del 29/11/2016 e le tariffe per l'utilizzo della sala consiliare per matrimoni con rito civile come deliberate con atto della Giunta Comunale n.7 del 17/3/2014;
- il Comune di Cassine è entrato a suo tempo a far parte del C.I.S.I. (Consorzio intercomunale per i servizi imprenditoriali) di Alessandria, successivamente trasformatosi in società per azioni (A.M.A.G. s.p.a.), la quale gestisce interamente il servizio idrico integrato sul territorio comunale e pertanto determina le tariffe del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione;
- con deliberazione n. 10 in data 10.02.2022 la Giunta ha individuato i servizi a domanda individuale gestiti al Comune, con i relativi costi e mezzi di finanziamento;
- l'Amministrazione non ha ritenuto di variare per il 2022 le tariffe approvate con deliberazione della Giunta n. 55 in data 12.10.2018 relative ai servizi cimiteriali e le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/5/2021 per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi demaniali indisponibili destinati a mercati;
- le previsioni relative ai trasferimenti erariali sono fondate sui dati ministeriali contabili pubblicati e sul quadro normativo di riferimento;

- è prevista la destinazione degli introiti relativi alle concessioni in uso di loculi cimiteriali per complessivi euro 42.000,00 per l'anno 2022 (del Titolo III dell'Entrata) al finanziamento di spese correnti;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione alla tassa sui rifiuti:

- il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e l'ARERA ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;
- la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche incompatibili con il rispetto di quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge;

VISTO che nel disegno di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. Milleproroghe nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

CONSIDERATO pertanto che dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARIP entro il più ampio termine del 30 aprile di ogni anno; tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*) per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare, governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*).

CONSIDERATO che in base a quanto sopra esposto il termine per il 2022 di adozione di regolamenti e tariffe relative alla TARIP dovrebbe essere differito rispetto agli ordinari termini di approvazione del bilancio di previsione, prevedendosene l'autonoma scadenza al 30 Aprile;

DATO ATTO inoltre che:

- il rinvio dell'approvazione del PEF è comunque sostenibile in quanto la definizione del Piano finanziario, finalizzato alla determinazione per l'anno 2022 della tariffa della tassa sui rifiuti, non implicherà difficoltà nel mantenimento degli equilibri di Bilancio, perché la

norma prevede la copertura integrale dei costi riferiti al servizio TARIP e inoltre, per il nostro Comune, l'intera gestione è in capo alla Econet S.r.l. che ne sostiene i costi e ne incassa la tariffa dagli utenti;

- le modifiche che la legge eventualmente apporterà in riferimento ai tributi o al bilancio, una volta approvate e pubblicate verranno recepite con le eventuali conseguenti modifiche regolamentari e le necessarie variazioni di bilancio;

ATTESO che:

- con deliberazione n. 57 in data 18.12.2021, esecutiva, la Giunta ha dato atto dell'inesistenza sul territorio comunale di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis" sono congrui;
- si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 legge n. 155/89, dall'art. 4 c. 6 legge n. 59/91, dall'art. 6 legge n. 359/92, dall'art. 3 ter legge n. 438/92 e dalla legge n. 335/95 in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente, come pure delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro del personale dipendente in merito al trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- è stato previsto in uscita l'apposito Fondo previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 465/97;
- per la determinazione dello stanziamento relativo alle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori, si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82 del D. lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori norme vigenti in materia;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 e s.m.i., il limite massimo presunto della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma da conferire nell'anno 2021 è preventivabile nell'importo di euro 15.500,00 nei limiti imposti dalla normativa vigente;
- è stata verificata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 242 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 per il configurarsi delle situazioni di deficitarietà strutturale o di dissesto finanziario;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e la rimanente normativa in tema di ordinamento comunale;

VISTI: la legge n. 131/83, le leggi n. 144/89 e n. 155/89, la legge 28/02/90 n. 38, la Legge n. 549/95, la Legge n. 662/96, il D. Lgs. n. 446/97, il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, le leggi finanziarie per gli ultimi esercizi finanziari ed in particolare le leggi n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria per il 2006), n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008), n. 133/2008 e n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), D.L. n. 2/2010, n. 220 (legge finanziaria per il 2011), legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24.12.2012), legge stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013), la legge 190/2014, legge stabilità 2015, la legge di stabilità 2016 (28.12.2015 n. 208), la legge di stabilità 2017 (11.12.2016 n. 232), la legge di stabilità 2018 (27.12.2017 n. 205); la legge di stabilità 2019 (30.12.2018 n. 145); la legge di stabilità 27 dicembre 2019, n. 160; la legge di stabilità 30 dicembre 2020, n.178; la legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'art. 3 della legge 241/90;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSTATATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore l’armonizzazione contabile per cui tutti gli enti territoriali:
- a) adottano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali;
- b) adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.lgs 118/2011 che hanno funzione autorizzatoria;

VISTO inoltre il d. lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgsn. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l’art. 170, comma 1, il quale prevede che dall’esercizio 2016 gli enti locali sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 2 del 12.02.2022, sulla proposta di approvazione del bilancio preventivo 2022 - 2024 e degli allegati documenti di programmazione;

UDITA la proposta di approvare il bilancio triennale 2022 - 2024 e gli allegati documenti programmatori sopra richiamati ed acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale e responsabile del servizio finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

CON n. 13 voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1 - di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Cassine, allegato al verbale della presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali complessive sono riportate nell'allegato “A” - Quadro Generale Riassuntivo;

2 - di approvare gli allegati al Bilancio previsti dall'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, che

parimenti si allegano al verbale della presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

3 - di dare atto dell'invarianza sostanziale di tutte le tariffe vigenti nell'anno 2022;

4 – di riservarsi le determinazioni di propria competenza in ordine al Piano Economico Finanziario della Tarip anno 2022, che sarà formato secondo le nuove direttive Arera e la conseguente approvazione delle relative tariffe entro il termine previsto dalla disposizione richiamate in premessa;

5 - di dare atto che il limite massimo presunto della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma da conferire nell'anno 2022 è preventivabile nell'importo di euro 15.500,00;

6 – di dare atto della sussistenza degli equilibri di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 193 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, resa per alzata di mano, il Consiglio dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di consentire quanto prima l'approvazione del PEG finanziario e l'avvio della gestione sulla base degli stanziamenti del nuovo bilancio approvato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
DE GREGORIO Gianluca

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PASTORINO Fulvio Andrea